

Legge sulla protezione dei dati personali

(in vigore dal 18.07.2012)

Titolo 1 Norme generali e definizioni

Art. 1

La presente legge ha lo scopo di proteggere i diritti fondamentali, in particolare la personalità e la sfera privata, delle persone i cui dati vengono elaborati dagli organi Pubblici.

Art. 2

Nella presente legge si utilizzano i seguenti termini:

1. **la persona interessata** — persona fisica che può essere, direttamente o indirettamente, identificata;
2. **consenso dell'interessato** — qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale la persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento con le informazioni fornite dal responsabile in conformità con l'articolo 8;
3. **dati personali** — qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile;
4. **elaborazione dei dati personali** — ogni azione svolta con i dati personali, compresa la raccolta dei dati, la registrazione, la conservazione, regolazione, modifica, l'uso, il trasferimento, la trasmissione e la diffusione, il blocco o la cancellazione;
5. **sistema di elaborazione dei dati personali** — qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili, secondo criteri determinati per identificare una persona;
6. **incaricato del trattamento** — la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che elabora dati personali per conto del responsabile del trattamento;
7. **destinatario dei dati personali** — la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che riceve comunicazione di dati;
8. **dati personali sensibili** — dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o politiche, l'appartenenza sindacale, e i dati relativi alla salute o alla vita sessuale;
9. **responsabile** — la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che, in conformità con la legge, determina le finalità e gli strumenti del trattamento di dati personali;
10. **terzi** — la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che non sia la persona interessata, il responsabile del trattamento, l'incaricato del trattamento e le persone autorizzate all'elaborazione dei dati sotto la loro autorità diretta;
11. **codice di identificazione della persona** — numero che viene assegnato al soggetto per l'identificazione.

Art. 3

(1) La presente legge, considerando le eccezioni di cui nel presente articolo, si applica a tutti i tipi di dati personali di qualsiasi persona fisica o giuridica, se:

1. il responsabile è registrato nella Repubblica della Lettonia;
2. Il trattamento dei dati viene eseguito al di fuori delle zone di confine della Repubblica nei territori che appartengono alla Repubblica lettone, in base agli accordi internazionali;

3. L'attrezzatura che viene utilizzata per il trattamento dei dati personali si trova nella Repubblica lettone, a meno che l'attrezzatura viene utilizzata solo per la trasmissione di dati personali attraverso il territorio della Repubblica lettone.

(2) In casi nominati nella prima parte del comma 3 il responsabile nomina una persona autorizzata, che è responsabile del rispetto della presente legge.

(3) Questa legge non si applica al trattamento dei dati personali che viene svolta dalle persone per le necessità personali, domestici e familiari e qualora i dati personali non vengono divulgati a terzi.

Art. 4

Protezione dei dati personali di tali persone, che sono riconosciuti come oggetti di segreto di Stato, disciplinate dalla presente legge, fatte salve le eccezioni previste dalla legge "Sul segreto di Stato".

Art. 5

(1) Gli Articoli 7 , 8 , 9 e l'articolo 11 della presente legge non si applicano, se i dati personali vengono trattati ai fini giornalistici in conformità con la legge "Sulla stampa e altri mass media", ai fini artistici o letterari, salvo che la legge disponga altrimenti.

(2) Il primo comma del presente articolo viene applicato considerando diritto della persona alla privacy e la libertà di espressione.

Titolo II Principi generali per il trattamento dei dati personali

Art. 6

Ogni persona fisica ha diritto alla protezione dei dati personali.

Art. 7

L'elaborazione dei dati personali è consentita solo se non è diversamente stabilito dalla legge o c'è almeno una delle seguenti condizioni:

1. c'è il consenso della persona interessata;
2. l'elaborazione dei dati segue obblighi contrattuali dell'interessato o conformemente alla richiesta della persona interessata, il trattamento dei dati è necessario per la conclusione del relativo contratto;
3. il trattamento dei dati è necessario al responsabile per eseguire gli obblighi di legge;
4. il trattamento dei dati personali sia necessario per salvaguardare un interesse vitale della persona interessata, compresa la vita e la salute;
5. il trattamento dei dati è necessario per garantire l'interesse pubblico o svolgere le funzioni di autorità pubblica per i quali i dati personali sono trasferiti al responsabile o trasmessi ad un terzo;
6. il trattamento dei dati è necessario per realizzare gli interessi legittimi del responsabile o di terzi ai quali i dati personali sono comunicati, tenendo conto dei diritti e la libertà dell'interessato.

Art.8

(1) Raccogliendo i dati personali dalla persona interessata, il responsabile è tenuto a fornire alla persona interessata le seguenti informazioni, se non è già disponibile alla persona interessata:

1. il nome, cognome e l'indirizzo del responsabile e l'incaricato del trattamento;
2. la finalità e il motivo del trattamento dei dati personali.

(2) Secondo la richiesta della persona interessata, il responsabile è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

1. potenziali destinatari dei dati personali;
2. diritto della persona interessata di accedere ai propri dati personali e apportare correzioni;
3. se la risposta è obbligatoria o volontaria, nonché le possibili conseguenze di una mancata risposta.

(3) Il primo comma non si applica quando la legge consente il trattamento dei dati personali, senza rivelare il suo scopo.

Art. 9

(1) Se i dati personali non sono stati raccolti direttamente dall'interessato, raccogliendo o rilevando per la prima volta tali dati a terze parti, il responsabile è tenuto di fornire alla persona interessata la seguente informazione:

1. il nome, cognome e l'indirizzo del responsabile e l'operatore dei dati personali;
2. lo scopo del trattamento dei dati personali.

(2) Secondo la richiesta della persona interessata, il responsabile è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

1. potenziali destinatari dei dati personali;
2. categorie di dati personali e la fonte dei dati;
3. diritto della persona interessata di accedere ai propri dati personali e apportare correzioni.

(3) Il primo e il secondo comma non si applica se:

1. legge prevede il trattamento dei dati personali senza informare la persona interessata;
2. il trattamento dei dati personali per la ricerca scientifica, storica, studi statistici o creazione del patrimonio documentario nazionale, l'avviso dell'interessato richiede uno sforzo sproporzionato o è impossibile.

Art. 10.

(1) Per tutelare gli interessi dell'interessato, il responsabile garantisce:

1. un trattamento corretto e legittimo dei dati personali;
2. il trattamento dei dati personali solo per lo scopo previsto e per quanto necessario;
3. la conservazione dei dati personali in modo tale che la persona interessata è identificabile durante il periodo, che non supera il periodo specificato del trattamento dei dati;
4. in conformità con la finalità del trattamento dei dati personali, l'esattezza e tempestivo ripristino, la correzione o la cancellazione, se sono incompleti o inesatti.

(2) Il trattamento dei dati personali ai fini inizialmente non previsti è consentito a condizione che non violi i diritti delle persone interessate e viene svolto per le ricerche scientifiche o ai fini statistici in conformità con le condizioni specificate nell'articolo 9 e nel primo comma dell'articolo 10 della presente legge.

(3) I comma 3 e 4 della prima parte della presente legge non si applicano al trattamento dei dati personali in caso di creazione di un patrimonio documentario nazionale in azioni legislative e regolamentari vigenti.

(4) Il trattamento dei dati personali ai fini non inizialmente previsti del diritto penale è consentito:

1. per prevenire, individuare, indagare il crimine ed eseguire persecuzioni o effettuare sanzioni penali;
2. per l'uso nelle procedure amministrative o civili, e nelle azioni di funzionari delle istituzioni di stato autorizzati dalla legge, correlate a prevenzione e accertamento del crimine, indagine o azione penale o l'esecuzione di sanzioni penali;
3. per prevenire una grave minaccia immediata per la sicurezza pubblica;
4. se la persona interessata ha dato il proprio consenso al trattamento dei dati.

Art. 11

Il trattamento dei dati personali sensibili è vietato, eccetto quando:

1. la persona interessata ha manifestato il proprio consenso al trattamento dei dati sensibili in maniera inequivocabile;
2. il trattamento particolare dei dati personali senza richiedere il consenso della persona interessata è richiesto dalle leggi che regolano i rapporti legali di lavoro, e questa legge garantisce la protezione dei dati personali;
3. il trattamento dei dati personali è necessario per la protezione della persona interessata o la vita e la salute di un'altra persona, e la persona interessata non è giuridicamente o fisicamente in grado di dare il proprio consenso;
4. il trattamento dei dati personali è necessario per ottenere obiettivi legittimi non commerciali delle organizzazioni sociali e le associazioni, se il trattamento è connesso solo con i membri di tali organizzazioni o associazioni e i dati personali non vengono divulgati a terzi;
5. il trattamento dei dati personali è necessario per le esigenze mediche per la fornitura o amministrazione dei servizi sanitari, per la distribuzione o l'amministrazione dei farmaci e dispositivi medici;
6. il trattamento riguarda dati personali che sono necessari per la tutela dei diritti o gli interessi legittimi in tribunale di una la persona fisica o giuridica;
7. il trattamento dei dati personali è necessario per l'assistenza sociale e la fornisce un fornitore di assistenza sociale;
8. il trattamento dei dati personali è necessario per la creazione di un patrimonio documentario nazionale, e viene effettuato dall'Archivio Nazionale lettone e archivi privati accreditati;
9. il trattamento dei dati personali è necessario per la ricerca statistica condotta dall'Ufficio centrale di statistica;
10. il trattamento riguarda dati personali che l'interessato stesso ha reso pubblici;
11. il trattamento dei dati personali è necessario per lo svolgimento delle funzioni di governo o la creazione di un sistema di informazione pubblica legale;
12. il trattamento dei dati personali è necessario per la protezione dei diritti o gli interessi legittimi della persona fisica o giuridica chiedendo rimborso nell'ambito del contratto assicurativo;
13. in conformità con la legge sui diritti del paziente nella ricerca vengono usati i dati registrati nei documenti medici.

Art. 12.

I dati personali relativi a reati, condanne penali o casi di violazione amministrativa, nonché un ordine del tribunale o di un documento del tribunale, possono essere trattati solo dalle persone autorizzate dalla legge e nei casi previsti dalla legge.

Art. 13

(1) Il responsabile è tenuto, nei casi prescritti dalla legge, a rivelare i dati personali ai funzionari statali e locali. Il divulgare i dati personali solo a quei funzionari statali o locali, che in precedenza ha identificato..

(2) I dati personali possono essere divulgati sulla base di una richiesta scritta o un accordo, indicando la finalità dell'utilizzo dei dati, se la legge non disponga altrimenti. Nella richiesta dei dati personali deve essere indicata l'informazione che consente l'identificazione del richiedente e la persona interessata e la quantità dei dati personali richiesti.

(3) I dati personali ricevuti devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste.

Art. 13.1

I Codici di identificazione personali possono essere trattati in uno dei seguenti casi:

1. è stato ricevuto il consenso della persona interessata;
2. il trattamento dei codici di identificazione dipendono dalla finalità del trattamento;
3. il trattamento del codice di identificazione è necessario per garantire ulteriormente l'anonimità della persona interessata;
4. è stata ricevuta l' autorizzazione scritta dall' Ispettorato di Stato.

Art. 14

- (1) Il responsabile del trattamento dei dati personali può affidare il trattamento all'incaricato del trattamento, stipulando un contratto scritto.
- (2) L'incaricato al trattamento i dati personali affidati a lui può trattare i dati solo nella misura indicata nel contratto, secondo le finalità previste e in conformità con le istruzioni del responsabile, se non sono in conflitto con la legge.
- (3) L'incaricato, in conformità con la presente legge, prima del trattamento dei dati personali deve eseguire misure di sicurezza specificate dal responsabile per la protezione del sistema del trattamento

Titolo III Diritti della persona interessata

Art. 15.

- (1) In aggiunta ai diritti citati negli articoli 8 e 9 della presente legge, l'interessato ha diritto di ricevere tutte le informazioni, che sono state raccolte in qualsiasi sistema di elaborazione dei dati personali, a meno che la divulgazione di tali informazioni è vietata dalla legge sulla sicurezza nazionale, la difesa e il diritto penale e al fine di garantire gli interessi finanziari in materia fiscale o monitoraggio degli operatori di mercati finanziari e l'analisi macroeconomica.
- (2) L'interessato ha diritto di ottenere informazioni sulle persone fisiche o giuridiche, che entro un termine stabilito hanno ricevuto dal responsabile informazioni sulla persona interessata. Nelle informazioni fornite all'interessato è proibito inserire le istituzioni statali, che eseguono il processo penale, gli operatori di emergenza, o altre istituzioni per le quali la legge vieta la divulgazione di tali informazioni.
- (3) L'interessato ha il diritto di richiedere anche le seguenti informazioni:
 1. il nome, cognome e l'indirizzo del responsabile;
 2. la finalità, la quantità e il modo del trattamento dei dati personali;
 3. la data dell'ultima modifica, cancellazione o il blocco dei dati personali della persona interessata;
 4. la fonte dei dati personali, a meno che la legge non vieta la divulgazione di tali informazioni;
 5. i metodi utilizzati nei sistemi del trattamento automatizzati per cui l'applicazione prende le decisioni individuali automatizzate.
- (4) L'interessato ha diritto, entro un mese a partire dalla data della richiesta (non più di due volte l'anno) di ricevere gratuitamente per iscritto le informazioni di cui al presente articolo.

Art. 16

- (1) L'interessato ha il diritto di chiedere che i suoi dati personali vengono integrati o corretti, e di sospendere il trattamento o distruggere i dati personali se sono incompleti, obsoleti, falsi, elaborati illegalmente o non più necessari ai fini della raccolta. Se l'interessato può comprovare che i dati personali sono incompleti, obsoleti, falsi, elaborati illegalmente o non più necessari ai fini della raccolta, l'obbligo del responsabile è rimuovere immediatamente tale incompletezza o violazione, e di informare i terzi che hanno precedentemente ricevuto i dati elaborati.
- (2) *(cancellato con la legge del 01.03.2007.)*

(3) L'interessato ha diritto, entro un mese dalla data della richiesta, di ricevere per iscritto dal responsabile una risposta motivata della esaminazione della richiesta.

Art. 17

Gli articoli 15 e 16 della presente legge non si applicano se i dati elaborati vengono utilizzati solo per scopi della ricerca statistica e scientifica o per la creazione del patrimonio documentario nazionale, secondo le leggi e regolamenti, relativamente alla persona interessata non vengono svolte alcune attività e non viene presa nessuna decisione.

Art. 18

Se l'interessato contesta una decisione individuale, basata esclusivamente sui dati elaborati automaticamente e crea, modifica, stabilisce o termina il rapporto legale, il responsabile ha l'obbligo di rivederlo. Il responsabile può rifiutare di rivedere tale decisione se è stata accettata sulla base della legge o del contratto stipulato con la persona interessata.

Art. 19

L'interessato può vietare trattamento di suoi dati personali ai fini commerciali, nei casi citati ai comma 6 e 7 della presente legge, per l'uso nei servizi sociali dell'informazione, ricerche di mercato e dell'opinione pubblica, studi genealogici, salvo che la legge disponga altrimenti.

Art. 20

Se il responsabile non rispetta gli obblighi della presente legge, l'interessato ha il diritto di contestare all'Ispettorato di Stato il rifiuto del responsabile di fornire le informazioni di cui nell'articolo 15 o svolgere le attività di cui nell'articolo 16 della presente legge, aggiungendo ai documenti attestanti che il responsabile si rifiuta o non si rispetta gli obblighi della legge.

Titolo III¹ Il diritto della persona interessata al trattamento dei dati personali presso l'Eurojust e l'Ufficio europeo di polizia

Art. 20.1

L'interessato ha diritto di presentare una richiesta all'Ispettorato di Stato dei dati per il trattamento dei suoi dati o il controllo del trattamento dei suoi dati presso l'Eurojust e l'Ufficio europeo di polizia.

Art. 20.2.

L'Ispettorato di Stato, ricevendo la richiesta, di cui nell'articolo 20.1 della presente legge, immediatamente, entro e non oltre un mese dalla data di ricevimento della richiesta, la invia all'Eurojust o all'Ufficio europeo di polizia per la revisione e informa la persona interessata.

Titolo IV Elaborazione della registrazione e tutela dei dati personali.

Art. 21

(1) Tutte le istituzioni statali e amministrazioni locali, persone fisiche e giuridiche che svolgono o vogliono avviare il trattamento dei dati personali, registrano il trattamento dei dati in conformità con la presente legge.

(2) La procedura di registrazione specificata nella presente legge non si applica al trattamento dei dati personali:

1. ai fini della contabilità e della contabilizzazione del personale;
2. sistemi di informazione di stato e di governo locale, quando i dati raccolti sono pubblicamente disponibili;
3. per scopi giornalistici in conformità con la legge "Sulla stampa e altri mass media";

4. per la gestione dell'archivio e dei documenti in conformità con la legge sugli archivi;
 5. se svolte da organizzazioni religiose;
 6. se il responsabile, in conformità con la legge, ha registrato uno specialista della protezione dei dati personali;
 7. se il trattamento dei dati personali viene effettuato in conformità con il comma 1 e 2 dell'articolo 7 o con l'articolo 13.1;
 8. se svolte per necessità scientifiche, ricerche statistiche e genealogiche.
- (3) Le eccezioni denominate nei commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 non si applicano se:
1. è previsto trasferire dati personali ad un paese al di fuori dell'Unione europea o dello Spazio Economico europeo;
 2. i dati personali sono trattati nell'ambito dei servizi finanziari, per le ricerche di mercato o l'opinione pubblica, assunzione o la valutazione del personale come tipi di attività o lotterie;
 3. viene svolto il trattamento dell'informazione sulla salute della persona;
 4. il trattamento dei dati personali riguarda reati, condanne penali e casi di violazioni amministrative.

Art. 21.1

- (1) Il responsabile può non registrare il trattamento dei dati personali, se egli nomina uno specialista della protezione dei dati. Lo specialista della protezione dei dati non è l'incaricato del trattamento dei dati personali.
- (2) Come il responsabile della protezione dei dati personali viene nominata una persona fisica che ha una laurea in giurisprudenza, informatica o in un settore simile.
- (3) Il responsabile fornisce allo specialista della protezione dei dati personali tutti i mezzi necessari, tutta l'informazione necessaria e nell'ambito delle ore lavorative prevede il tempo in cui lui possa compiere funzioni dello specialista della protezione dei dati personali.
- (4) Il responsabile registra lo specialista della protezione dei dati nell'Ispettorato di stato dei dati.
- (5) Il registro degli specialisti della protezione dei dati personali è accessibile al pubblico. Il registro degli specialisti della protezione dei dati personali deve contenere le seguenti informazioni:
 1. il nome cognome della persona, informazioni di contatto (indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail);
 2. periodo per il quale la persona è stata nominata;
 3. il luogo del trattamento e le informazioni sulle possibilità di ottenere le informazioni di cui nella prima parte dell'articolo 22 della presente legge.
- (6) L'Ispettorato di stato dei dati rinvia la registrazione dello specialista della protezione dei dati, se non è stata fornita tutta l'informazione di cui nel comma 5 del presente articolo.
- (7) L'Ispettorato di stato dei dati non registra lo specialista della protezione dei dati se:
 1. egli non soddisfa i requisiti della presente legge;
 2. si è verificata una delle situazioni di cui nel comma 6 del articolo 22 della presente legge.
- (8) L'Ispettorato di Stato dei Dati esclude uno specialista di protezione dei dati dal registro in tali casi:
 1. è stata ricevuta dal responsabile una richiesta di cancellazione dal registro del trattamento dei dati personali;
 2. entro un mese dalla registrazione dello specialista di protezione dei dati personali il responsabile non ha presentato una domanda anche per l'esclusione del trattamento dei dati personali dal registro del trattamento dei dati personali.
- (9) La decisione sulla registrazione del responsabile della protezione dei dati personali l'Ispettorato di Stato la prende entro 15 giorni dopo il ricevimento di tutta l'informazione di cui nel 5 comma del presente articolo.
- (10) L'Ispettorato di Stato dei dati può escludere uno specialista della protezione dei dati personali dal registro e richiedere la registrazione del trattamento dei dati personali in conformità con l'articolo

22 della presente legge, se l'Ispettorato di Stato viene in conoscenza della violazione della presente legge da parte dello specialista della protezione dei dati.

Art. 21.2

- (1) Lo specialista della protezione dei dati organizza, controlla e monitora che il responsabile svolge il trattamento dei dati personali in conformità con la legge.
- (2) Lo specialista della protezione dei dati crea un registro che contiene l'informazione di cui nella prima parte dell'articolo 22 della presente legge (eccetto le informazioni di cui nel comma 10 e 11), che viene fornita gratuitamente, su richiesta, all'interessato o all'Ispettorato di Stato dei dati..
- (3) L'obbligo dello specialista della protezione dei dati è di conservare e senza una base giuridica non divulgare i dati personali anche dopo la cessazione dell'assunzione o il servizio.
- (4) Lo specialista della protezione dei dati ogni anno prepara un rapporto annuale sulle sue attività e lo presenta al responsabile.

Art. 22

(1) Nell'articolo 21 della presente legge le suddette istituzioni e le persone che vogliono iniziare il trattamento dei dati personali devono presentare la domanda di registrazione all'Ispettorato di Stato dei dati, che include le seguenti informazioni:

1. nome, numero di identificazione personale del responsabile (se persona giuridica nome e numero di registrazione), indirizzo e il numero di telefono;
2. nome, numero di identificazione personale dell'incaricato al trattamento (se presente) (se persona giuridica nome e numero di registrazione), indirizzo e il numero di telefono;
3. base giuridica del trattamento dei dati personali;
4. tipologie e le finalità del trattamento dei dati personali;
5. le categorie degli interessati;
6. le categorie dei destinatari dei dati personali;
7. modalità di trattamento dei dati personali;
8. autorizzazione all'ottenimento dei dati personali;
9. luogo del trattamenti dei dati personali;
10. titolare delle risorse informative o delle risorse tecniche e il responsabile della sicurezza dei sistemi informatici;
11. misure tecniche e organizzative per garantire la protezione dei dati personali;
12. quali dati personali saranno trasferiti ad altri paesi al di fuori dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

(2) L'Ispettorato di Stato dei dati identifica il trattamento dei dati personali dove sono possibili rischi per i diritti e le libertà della persona interessata. Per il trattamento di tali dati personali determinana un controllo prima della registrazione..

(3) Registrando il trattamento dei dati personali, l'Ispettorato di Stato dei dati rilascia al responsabile o alla sua persona autorizzata un certificato di registrazione di trattamento dei dati personali.

(4) Prima di qualsiasi cambiamento nel trattamento dei dati personali, le modifiche vengono registrate nell'Ispettorato di Stato dei dati, con l'eccezione delle informazioni di cui nel comma 11 nella prima parte del presente articolo.

(5) Se si cambiano le misure tecniche e organizzative del trattamento dei dati, che influenzano in modo significativo la protezione del trattamento dei dati personali, l'informazione di ciò deve essere fornita all'Ispettorato di Stato dei dati entro un anno.

(6) Se si cambia il responsabile o il lavoro del responsabile viene terminato, deve essere presentata una domanda all'Ispettorato di Stato dei dati per l'esclusione del trattamento dei dati personali dal registro.

(7) L'ispettorato dei dati decide di escludere un responsabile dal registro del trattamento dei dati e annullare il certificato del trattamento dei dati, se:

1. il responsabile non ha rimosso le violazioni nel termine indicato dall'Ispettorato di Stato dei dati;
2. Il responsabile entro un mese dal cambiamento nel trattamento dei dati personali non ha presentato una domanda di cambiamento nel trattamento dei dati personali o non ha presentato la domanda di cui nel comma 6 del presente articolo.

(8) Il Consiglio dei Ministri determina i seguenti campioni di moduli di domanda:

1. la domanda per la registrazione del trattamento dei dati personali;
2. la domanda di modifica del trattamento dei dati personali;
3. la domanda di registrazione dello specialista della protezione dei dati personali;
4. la domanda per l'esclusione del trattamento dei dati personali dal registro del trattamento dei dati;
5. la domanda per l'esclusione dello specialista della protezione dei dati dal registro dell'Ispezione dello Stato dei dati.

(9) Per ogni registrazione del trattamento dei dati personali oppure la registrazione delle variazioni di cui nel comma 4 del presente articolo, deve essere pagata una tassa statale, determinata dal Consiglio dei Ministri.

Art. 23

(1) L'Ispettorato di Stato dei dati rinvia la registrazione del trattamento dei dati o la decisione per l'esecuzione dei cambiamenti nel trattamento dei dati, se:

1. sono state individuate le carenze nella domanda di registrazione dei dati personali;
2. non sono state fornite tutte le informazioni indicate nel primo comma dell'Art.22 della presente legge;
3. non è stata versata la tassa dello Stato.

(2) L'Ispettorato di Stato dei dati non registra il trattamento dei dati personali o prende la decisione di rifiutare di apportare le modifiche del trattamento dei dati, se:

1. le carenze individuate e comunicate dall'Ispettorato di Stato dei dati non vengono corrette entro 30 giorni;
2. la domanda della registrazione del trattamento dei dati personali o la domanda per la modifica del trattamento dei dati personali è stata presentata da una persona che non viene ritenuta responsabile dalle norme della presente legge;
3. esaminando il trattamento dei dati personali, sono state constatate le violazioni normative nella protezione dei dati personali.

(3) Presentando i documenti di nuovo, dopo il termine previsto dalla presente legge, perchè sono state constatate le carenze nei documenti, la tassa statale prevista dalla presente legge si paga nuovamente

(4) Nei casi nominati nel comma 2 della seconda parte del presente articolo, la tassa statale viene pagata in conformità con la decisione dell'Ispettorato di Stato dei dati.

Art. 24

(1) L'Ispettorato di Stato dei dati nel registro del trattamento dei dati personali include le informazioni di cui nella parte 1 e 4 dell'articolo 22 della presente legge, eccetto l'informazione, di cui nel comma 10 e 11 della prima parte dello stesso articolo. Il registro è accessibile al pubblico.

(2) Nel registro nominato nella prima parte del presente articolo non si includono le informazioni sul trattamento dei dati personali delle persone, che sono disciplinate dalla legge "Sul segreto di Stato" e la legge sulle attività operative.

Art. 24.1

I registri nominati nella parte 5 dell'articolo 21.1 e nella parte 1 dell'articolo 24 sono i componenti del sistema informativo del trattamento dei dati. I registri nominati nella parte 5 dell'articolo 21.1 e nella parte 1 dell'articolo 24 sono i componenti del sistema di informazione del controllo di trattamento dei dati.

Art. 25

(1) L'obbligo del responsabile e dell'incaricato al trattamento è di usare le misure tecniche e organizzative necessarie per proteggere i dati personali ed evitarne il loro trattamento illegale.

(2) Il responsabile controlla la modalità e il tempo dell'inserimento dei dati personali ed è responsabile delle azioni di coloro che trattano i dati personali.

Art. 26

(1) I requisiti tecnici ed organizzativi obbligatori della protezione del trattamento dei dati personali sono stabiliti dal Consiglio dei Ministri.

(2) Le Istituzioni statali e locali ogni due anni presentano all'Ispettorato di Stato dei dati l'accettazione di audit al trattamento dei dati personali, includendo anche l'analisi dei rischi e la recensione delle misure adottate sulla sicurezza di informazione.

I requisiti per l'accettazione di audit vengono stabiliti dal Consiglio dei Ministri.

(3) (Escluso con la legge del 12.06.2009.)

(4) (Escluso con la legge del 12.06.2009.)

Art. 27

(1) Le persone fisiche che sono coinvolte nel trattamento dei dati personali, si impegnano per iscritto a conservare e non divulgare illegalmente i dati personali. L'obbligo di queste persone è di non rivelare informazioni personali anche dopo la conclusione del lavoro o di altro rapporto contrattuale.

(2) Nella competenza del responsabile è compresa la registrazione delle persone di cui nel primo comma del presente articolo.

(3) Trattando i dati personali, l'incaricato al trattamento deve attenersi alle istruzioni del responsabile.

Art. 28

(1) I dati personali possono essere trasferiti in un altro stato al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo, se lo stato fornisce un livello di protezione corrispondente a quello in vigore in Lettonia.

(2) Le eccezioni nell'esecuzione delle richieste del primo comma del presente articolo sono consentite, se il responsabile intraprende la supervisione delle misure di protezione adeguate e viene rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

1. c'è il consenso dell'interessato;

2. il trasferimento dei dati è necessario per rispettare l'accordo tra l'interessato e il responsabile. I dati personali sono trasferibili in conformità con gli obblighi contrattuali dell'interessato o, rispettando la richiesta dell'interessato, il trasferimento dei dati è necessario per la conclusione del contratto;

3. il trasferimento dei dati è necessario e richiesto nelle modalità previste in conformità con gli interessi dello Stato o è necessario nel procedimento legale;

4. il trasferimento dei dati è necessario per proteggere la vita e la salute della persona interessata;

5. il trasferimento dei dati riguarda dati pubblici o i dati raccolti nel registro accessibile al pubblico.

(3) La valutazione del grado della protezione dei dati, in conformità con il comma 1 del presente articolo, viene effettuata dall'Ispettorato di stato dei dati e fornisce un consenso scritto al trasferimento dei dati.

(4) Il responsabile e il destinatario dei dati personali stipulano un contratto, che preveda che il responsabile può monitorare l'esecuzione delle misure di protezione dei dati, in conformità con il comma 2 del presente articolo. Le condizioni che devono obbligatoriamente essere incluse nel contratto per il trasferimento dei dati personali sono stabiliti dal Consiglio dei Ministri. Il contratto di trasferimento dei dati personali si stipula nel settore della cooperazione internazionale, della sicurezza nazionale e del diritto penale.

(5) I dati personali possono essere trasferiti in un altro Stato al di fuori dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo, se lo Stato fornisce un livello di protezione corrispondente a quello in vigore in Lettonia.

(6) Trasferendo i dati personali ad un altro paese o un'organizzazione internazionale, devono essere comunicate le restrizioni previste per il trattamento dei dati, se non sono incluse nel contratto di cui nella parte 4 del presente articolo.

Art. 29

(1) La protezione dei dati personali è controllata dall'Ispettorato di Stato dei dati, che è in supervisione del Ministero della Giustizia e opera indipendentemente svolgendo le funzioni previste dalle leggi e i regolamenti, prende le decisioni e rilascia gli atti amministrativi in conformità con la legge. L'ispettorato di Stato dei dati è un ente governativo le cui funzioni, diritti e obblighi sono stabiliti dalla legge. L'ispettorato di Stato dei dati è diretto da un direttore, che viene nominato e revocato dal Consiglio dei Ministri dopo il suggerimento del Ministro della giustizia.

(2) L'ispettorato di Stato dei dati agisce in conformità con lo Statuto approvato dal Consiglio dei Ministri. L'ispettorato di Stato dei dati deve presentare una relazione annuale al Consiglio dei Ministri sulle sue attività e pubblicarlo sul quotidiano "Latvijas Vēstnesis".

(3) Gli obblighi dell'Ispettorato di Stato dei dati nel settore della protezione dei dati sono:

1. provvedere che nello stato il trattamento dei dati personali avviene in conformità con la presente legge;
2. prendere le decisioni e occuparsi dei reclami che sono connessi con la protezione dei dati personali;
3. registrare il trattamento dei dati personali;
4. avviare e svolgere attività finalizzate alla effettiva tutela dei dati personali e dare pareri dei sistemi di trattamento dei dati personali di istituzioni statali e locali, che sono formati conformi ai requisiti normativi;
5. (Escluso con la legge del 21.06.2012.);
6. (Escluso con la legge del 12.06.2009.).

(4) I diritti dell'Ispettorato di stato nel settore della protezione dei dati personali sono:

1. per legge, dalle persone fisiche e giuridiche, ricevere gratuitamente le informazioni necessarie per l'attività di ispezione;
2. svolgere la revisione del trattamento dei dati personali;
3. richiedere il blocco, la distruzione o la cancellazione dei dati falsi o ottenuti illegalmente, impostare un divieto permanente o temporaneo per il trattamento dei dati;
4. avviare le azioni legali per la violazione della presente legge;
5. annullare il certificato di registrazione dati personali se, revisionando il trattamento dei dati, vengono constatate le violazioni;
6. in conformità con la legge applicare sanzioni amministrative per le violazioni nel trattamento dei dati personali;
7. fare una revisione per determinare la conformità con la legge del trattamento dei dati nei casi in cui al responsabile è proibito dalla legge fornire le informazioni all'interessato ed è stata ricevuta dall'interessato l'applicazione riguardante.

Art. 30

(1) Per eseguire gli obblighi di cui nella terza parte dell'articolo 29, il Direttore e i dipendenti autorizzati dell'Ispettorato di Stato dei dati hanno il diritto di:

1. liberamente visitare gli spazi non residenziali in cui viene svolto il trattamento dei dati personali, e in presenza del rappresentante del responsabile di eseguire l'ispezione richiesta o altre misure per determinare il trattamento dei dati personali in conformità con la legge;
2. richiedere una spiegazione scritta o orale da qualsiasi persona fisica o giuridica, che è connessa al trattamento dei dati personali;
3. richiedere di presentare dei documenti e di fornire altre informazioni che riguardano il trattamento dei dati da ispezionare.
4. richiedere l'ispezione del trattamento dei dati, in qualsiasi impianto o mezzo d'informazione e designare la perizia per le domande da esaminare.;
5. per l'esecuzione degli obblighi, se necessario, chiamare le forze dell'ordine e gli altri professionisti;
6. se necessario, preparare e presentare alle forze dell'ordine i materiali per accusare le persone colpevoli;
7. redigere un protocollo sulle violazioni amministrative nel trattamento dei dati personali.

(2). I dipendenti dell'Ispettorato di Stato dei dati, coinvolti nella registrazione e nell'ispezione, assicurano la non divulgazione delle informazioni ottenute dalla registrazione e l'ispezione, eccetto per i dati accessibili pubblicamente. Tale divieto si applica anche dopo la cessazione dell'incarico del dipendente.

Art. 30.1

(1) L'Ispettorato di Stato dei dati è l'autorità nazionale di vigilanza, che effettua la vigilanza del sistema informativo della parte nazionale di Schengen, se nel trattamento dei dati personali, incluso nel sistema informativo di Schengen, non vengono violati i diritti dell'interessato..

(2) L'Ispettorato di Stato dei dati controlla, che il trattamento dei dati personali che viene svolto in collaborazione con L'Ufficio europeo di polizia, viene svolto in conformità con la legge.

Art. 31

(1) Il comportamento o le norme amministrative rilasciate dai funzionari dell'Ispettorato di Stato dei dati possono essere contestate al direttore dell'Ispettorato di Stato dei dati. Il comportamento, le norme amministrative rilasciate dal Direttore e la decisione relativa all'atto amministrativo contestato possono, in conformità con la legge, essere oggetto di ricorso in tribunale.

(2) La contestazione e appello della decisione dell'Ispettorato di stato dei dati o di altri funzionari per il blocco dei dati o il divieto permanente o temporaneo del trattamento dei dati non sospende l'esecuzione della decisione, a meno che non viene fermata con la decisione dell'Ispettore dell'applicazione.

Art. 32

Se violando questa legge, ad una persona sono stati causati danni o perdite, la persona ha il diritto di ricevere un adeguato risarcimento.

Le regole di transizione.

1. Il titolo IV della presente legge "La protezione e la registrazione del sistema del trattamento dei dati personali" entra in vigore il 1. gennaio 2001.

2. Le istituzioni e le persone nominate nell'articolo 21, che hanno cominciato la loro attività prima dell'entrata in vigore della presente legge, devono registrarsi presso l'Ispettorato di stato dei dati entro il 1. marzo 2003. L'attività dei sistemi non registrati dopo tale data deve essere terminata..

3. Modifiche all'articolo 4 entrano in vigore dal 1. luglio 2003, ma le modifiche (versione del 24 Ottobre 2002) della prima parte dell'articolo 29, entrano in vigore il 1. gennaio 2004.
4. I sistemi del trattamento dei dati, per i quali fino al 28 novembre 2002 la legge non impone l'obbligo di registrazione all'Ispettorato di Stato dei dati, devono essere registrati entro il 1 luglio 2003.
5. I responsabili, che hanno registrato i sistemi del trattamento dei dati entro 1. settembre del 2007, fino al 1. marzo del 2008 possono presentare gratuitamente ulteriori informazioni all'Ispettorato di Stato dei dati per garantire la corrispondenza delle informazioni dei trattamenti dei dati in conformità con l'articolo 22 della presente legge.
6. L'Ispettorato di Stato dei dati, entro 1. marzo del 2008 esclude dal registro del trattamento dei dati quei sistemi del trattamento dei dati che contengono i dati registrati che non sono previsti della presente legge e anche se si è verificato qualsiasi caso di cui nella parte 6 dell'articolo 22.
7. L'ispettorato di Stato dei dati, entro 31 dicembre del 2010, esclude dal registro del trattamento dei dati i trattamenti di cui la registrazione non è prevista dalla presente legge.

Riferimento informativo alle direttive dell'Unione Europea

Questa legge contiene norme giuridiche derivanti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46/CE del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.

La legge è stata approvata da Saeima il 23 marzo 2000.

La Presidente dello Stato V.Vīķe-Freiberga Riga 6 aprile, 2000.